

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 23

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, GORLA, CAPANNA, TAMINO, POLLICE,
CALAMIDA, RUSSO FRANCO**

Presentata il 4 dicembre 1986

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla esportazione e il transito di materiali di armamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente vicenda di traffici di armi dirette all'Iran ha lasciato aperti numerosi interrogativi sui quali il Parlamento deve fare chiarezza.

1. Le armi americane dirette all'Iran sono o no partite o passate dal territorio italiano; se sì, qualche nostra autorità ne era informata?

2. Il vincolo restrittivo applicato alle esportazioni di armi all'Iran è stato rispettato?

3. Questo stesso vincolo è stato applicato anche per le esportazioni dirette all'Iraq?

4. In caso di risposte negative alle domande 2 e 3 vi sono responsabilità di autorità italiane e della pubblica amministrazione e quali?

Per rispondere in tempi rapidi, entro sei mesi, a questi interrogativi proponiamo una Commissione d'inchiesta parlamentare, dove siano rappresentati tutti i gruppi della Camera, che indaghi sugli ultimi anni, in particolare, su quesiti precisi e non diventi quindi una Commissione di insabbiamento della problematica esplosa con forza nei giorni scorsi.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. E istituita, a norma del Capo XXXII del Regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare le violazioni, e le relative circostanze, avvenute nel periodo 1980-1986 delle norme, leggi dello Stato, provvedimenti amministrativi, accordi internazionali, che sovrintendono all'esportazione, all'importazione ed al transito di materiali d'armamento.

2. La Commissione ha anche il compito di accertare:

a) se siano transitati nel territorio italiano materiali di armamento provenienti da altri paesi e destinati a paesi verso i quali erano in atto misure restrittive, se e come tali transiti siano stati autorizzati;

b) se vi siano state e se siano in corso esportazioni di armi in particolare verso l'Iran e l'Iraq;

c) le circostanze delle eventuali violazioni delle norme relative al pagamento di compensi di intermediazione per forniture autorizzate ufficialmente per un determinato paese destinatario;

d) se vi siano state responsabilità nella pubblica amministrazione;

e) se vi siano state pressioni od interventi, da parte di esponenti politici o meno, al fine di beneficiare delle eventuali attività illegali accertate, che possano aver determinato reati penali o deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

ART. 2.

1. La Commissione deve presentare relazioni sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. Nel corso delle indagini possono essere presentate relazioni parziali su questioni la cui pubblicazione è ritenuta urgente.

ART. 3.

1. Il Presidente della Camera procede alla nomina della Commissione, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento della Camera, assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Camera provvede altresì alla nomina del presidente della Commissione.

ART. 4.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile o amministrativo e può avvalersi, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta.

2. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento ed alla stessa non può essere opposto qualunque tipo di segreto se non nei casi e nei limiti in cui è opponibile all'autorità giudiziaria.

3. In relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale non è opponibile il segreto di Stato. In caso di opposizione si applica la procedura prevista dagli articoli 15 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 5.

1. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione non decida diversamente.

2. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

ART. 6.

1. La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più propri componenti di redigere la relazione; i deputati che dissentono possono presentare una o più relazioni di minoranza.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.

ART. 7.

1. Il Presidente della Camera provvede alla destinazione dei funzionari ed ai servizi necessari al funzionamento della Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.